

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 novembre 2021)

INDICE

BOTTO ed altri: sull'esclusione dalla corresponsione degli assegni sociali per gli invalidi civili con minimo reddito da lavoro (4-06179) (risp. ACCOTO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	Pag. 3595	IWOBI: sulla situazione di crisi politica in Tunisia (4-05884) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	3604
DE BONIS: sulla garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori dei tribunali, in particolare a Matera (4-05713) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3599	LANNUTTI, ANGRISANI: sulla condanna di un testimone in un processo, non presentatosi all'udienza perché in quarantena (4-05536) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3606
DE POLI: sull'erogazione dell'assegno mensile di invalidità per gli invalidi civili parziali (4-06211) (risp. ACCOTO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	3596	MALLEGNI: sull'asilo nido del palazzo di giustizia di Firenze (4-05701) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	3608
IANNONE: sulla validità delle prove di due concorsi per l'amministrazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (4-05857) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	3601	sulla chiusura per diversi giorni di agosto 2021 dell'ufficio postale di Vaiana (Lucca) (4-05837) (risp. PICHETTO FRATIN, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>)	3611

BOTTO, LEZZI, ORTIS, GRANATO, ANGRISANI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da una lettera inviata il 21 ottobre 2021 al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la disabilità dall'Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale (Unasam), la circolare dell'INPS del 14 ottobre 2021 ha disposto, senza alcun avviso, l'interruzione dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, in presenza di attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricevuto;

l'Unasam evidenzia come la conseguenza derivante da tale decisione coinvolge tante persone con disabilità (in particolare soggetti con problemi di salute mentale), le quali attraverso varie forme (borse lavoro, contratti parziali di breve durata, lavori occasionali) portano avanti processi di integrazione sociale, anche attraverso un piccolo impegno lavorativo, a cui dovrebbero rinunciare totalmente, pena la perdita dell'erogazione dell'assegno mensile di invalidità già di per sé irrisorio;

l'Unasam conclude sostenendo che l'espressione sul requisito d'inattività lavorativa, necessario per l'ottenimento dell'assegno mensile d'invalidità da parte dell'INPS, rappresenti una mortificazione, oltre che un'ingiustizia sociale, in considerazione che tale decisione colpisce le persone più deboli esposte alle fragilità sociali e all'emarginazione;

tali osservazioni, a parere degli interroganti condivisibili e al contempo preoccupanti, rappresentano un'evidente penalizzazione nei confronti di migliaia di soggetti che versano in situazioni socioeconomiche già estremamente gravi, in cui le restrizioni legate alla pensione d'invalidità determinano di fatto l'impossibilità di vivere con pochissime centinaia di euro;

gli interroganti evidenziano altresì come non siano possibili giustificazioni derivanti dalla giurisprudenza o dalle indicazioni normative, da parte delle istituzioni preposte, nel prevedere decisioni come quella esposta, di ritirare l'assegno di invalidità per quei cittadini disabili con redditi sotto i 5.000 euro, che rappresenta evidentemente un grave passo indietro per il *welfare* nel nostro Paese;

la necessità di prevedere misure urgenti e necessarie volte a garantire la piena tutela e inclusione delle persone invalide, ripristinando il riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile, rappresenta pertanto una decisione inderogabile, a giudizio degli interroganti, al fine di incrementare ulteriormente la possibilità di integrazione sociale ed autosufficienza economica di tali persone, che spesso affrontano spese aggiuntive legate alla propria condizione sociale,

si chiede di sapere

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non ritengano opportuno intervenire nei riguardi dell'INPS, al fine di modificare il messaggio interpretativo del 14 ottobre n. 3495/2021, che ha escluso dal beneficio dell'assegno mensile gli invalidi civili che svolgono attività lavorativa precaria o parziale ma comunque produttiva di reddito;

quali iniziative urgenti e necessarie intendano conseguentemente intraprendere, al fine di correggere una disposizione normativa che rappresenta indubbiamente un'ingiustizia sociale ed economica, nei confronti di coloro che hanno già pagato duramente le conseguenze dell'emergenza sanitaria.

(4-06179)

(27 ottobre 2021)

DE POLI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'INPS, per una corretta interpretazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge n. 18 del 1971, relativo all'assegno mensile di invalidità per gli invalidi civili parziali, ha pubblicato un messaggio (n. 3495 del 14 ottobre 2021) con il quale chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa per ottenere l'assegno mensile di invalidità civile è indispensabile, recependo l'orientamento della Corte di cassazione che, con diverse pronunce (in particolare n. 17388/2018 e n. 18926/2019), identifica l'inattività lavorativa come un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, a prescindere dal reddito ricavato;

l'assegno mensile di invalidità parziale, il cui importo è di 287,09 euro, viene erogato agli invalidi civili tra i 18 e i 67 anni (dopo si trasforma in assegno sociale) che abbiano una percentuale di invalidità tra il 74 e il 99

per cento, che non svolgano alcuna attività lavorativa e con un reddito che non può superare 4.931,29 euro;

per un certo periodo svolgere un lavoro che non facesse superare il limite di reddito stabilito per l'erogazione dell'assegno era considerato al pari dell'inattività lavorativa;

dal 14 ottobre 2021 l'assegno mensile di invalidità sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto invalido beneficiario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi indispensabile adoperarsi per trovare una rapida soluzione ad una palese ingiustizia, che non consente a persone già svantaggiate per la loro disabilità di essere parte attiva della società attraverso il lavoro, elemento essenziale ai fini dell'inclusione sociale, e di vivere dignitosamente in assenza di una, seppur minima, integrazione all'esiguo sussidio che percepiscono dall'INPS.

(4-06211)

(3 novembre 2021)

RISPOSTA.^(*) - Il quesito posto è oggetto in questi giorni di grande attenzione da parte dei cittadini, delle associazioni di settore, del Parlamento. La tutela delle categorie di invalidi civili che hanno diritto al riconoscimento di determinate prestazioni economiche richiede con urgenza una soluzione efficace a una questione che investe la vita di persone e di famiglie in condizioni di fragilità e di difficoltà.

Preliminarmente, è necessaria una sintetica ricostruzione storico-giuridica sottesa all'adozione, da parte dell'INPS, del messaggio 3495 del 14 ottobre 2021, relativo alla mancata concessione dell'assegno d'inabilità nei confronti di chi abbia prestato attività lavorativa.

Fino al 31 dicembre 2007 la legge richiedeva, quale requisito costitutivo specifico per il diritto all'assegno di invalidità civile, la "incollocazione al lavoro", cioè la condizione di chi, secondo la definizione fornita dalla Corte di Cassazione, pur iscritto nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non aveva conseguito un'occupazione in mansioni compatibili.

Successivamente la novella introdotta dalla legge n. 247 del 2007 ha richiesto come requisito per il riconoscimento dell'assegno mensile di as-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sistenza non più la incollocazione al lavoro, bensì lo stato di "inoccupazione", ovvero il mancato svolgimento dell'attività lavorativa, da comprovare con apposita dichiarazione sostitutiva da presentare annualmente all'INPS.

Con due messaggi del 2008 l'INPS aveva ritenuto di identificare il requisito del mancato svolgimento dell'attività lavorativa con lo stato di disoccupazione, considerando i dati della non stabilità del rapporto di lavoro, ovvero la soglia del reddito conseguibile. Le indicazioni dell'INPS si ponevano in linea con le previsioni dell'articolo 4 della legge n. 181 del 2000, in base alle quali, ai fini dell'inserimento negli elenchi per il collocamento, lo stato di disoccupazione si considerava conservato se il soggetto avesse svolto attività lavorativa tale da assicurare un reddito non superiore alla soglia fiscalmente imponibile.

A fronte di tale interpretazione dell'Istituto, si è sviluppato un consolidato e unanime orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, di segno diverso nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa, quale che sia la misura del reddito ricavato, precluda il diritto all'assegno di invalidità. La Corte di Cassazione, riguardo alle citate indicazioni applicative dell'INPS, ha affermato che "è irrilevante, al cospetto della norma di legge, il contenuto del messaggio dell'INPS" (Cassazione n. 3517/2014). Il giudice di legittimità ha altresì chiarito che la novella del 2007 non ha solo formalmente soppresso il requisito formalistico dell'iscrizione nelle liste di collocamento, ma lo ha sostituito con un requisito diverso (e di più semplice verifica) e cioè con quello di non svolgimento di attività lavorativa (Cassazione n. 6463/2014).

La novella, quindi, non opera solo nel senso più favorevole per gli assistibili, di non richiedere più l'iscrizione, ma anche in quello peggiorativo di non consentire l'accesso alle prestazioni ai soggetti che, pur lavorando, presentino ugualmente i presupposti per l'iscrizione al collocamento.

Il messaggio dell'INPS del 14 ottobre scorso, che recepisce questo orientamento giurisprudenziale, ha giustamente determinato il timore della sospensione dell'assegno a favore dei beneficiari che svolgono attività lavorativa. Tale nuova interpretazione, come evidenziato, non solo ha preoccupanti ricadute sulla vita delle singole persone, ma rischia di depotenziare fortemente il percorso verso l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, necessario per la realizzazione di quei progetti di vita indipendente che rappresentano l'obiettivo primario delle politiche pubbliche in tale ambito.

Il Governo è pertanto consapevole che si rende necessario e imprescindibile un immediato intervento legislativo che riconduca il quadro normativo a canoni di ragionevolezza, rispondendo a fini di tutela sostanziale delle persone con disabilità.

A tal fine il Ministero del lavoro, sentito l'INPS, ha elaborato un intervento volto a rivisitare la formulazione vigente del precetto normativo per consentire l'erogazione della prestazione nei limiti reddituali attualmente vigenti a prescindere dalla natura del reddito. Tale proposta emendativa sarà inserita nel veicolo normativo più opportuno, tra quelli in discussione in Parlamento (molto probabilmente in sede di conversione del decreto-legge in materia fiscale) al fine di giungere ad una celere definizione della questione che consenta il pieno sostegno economico agli invalidi civili parziali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

ACCOTO

(9 novembre 2021)

DE BONIS. - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge prevede che i lavoratori svolgano le loro attività nelle condizioni idonee a garantire stabilità psicofisica;

come è noto, nel nostro Paese è vigente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una normativa quanto mai complessa, estesa e rigorosa, emanata in linea con le direttive dell'Unione europea ed incentrata essenzialmente nel corposo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che contiene una relevantissima serie di obblighi di carattere giuridico e tecnico, senza dubbio in grado di fornire, se opportunamente osservati, un poderoso schermo protettivo alle esigenze di tutela dei lavoratori e di tutti coloro che, a qualsiasi, legittimo, titolo, frequentano i luoghi di lavoro;

l'articolo 63 del testo unico n. 81 del 2008, al comma 1, stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV (come sostituito dall'art. 149, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), che si occupa del microclima, e prescrive che nei luoghi di lavoro chiusi deve essere garantita la presenza di aria salubre in quantità sufficiente, ottenuta "preferenzialmente" con aperture naturali. Se questo non è possibile, si deve fare ricorso agli impianti di aerazione, la cui installazione va eseguita tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori;

gli impianti di aerazione, a norma del punto 1.9.1.2 dell'articolo 63, allegato IV, devono essere sempre mantenuti funzionanti; devono essere dotati di automatici sistemi di controllo, in grado di segnalare eventuali guasti o difetti di funzionamento;

e ancora, al punto 1.9.1.3, è fatto obbligo alle aziende di garantire il corretto uso degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, in modo tale che il loro funzionamento non esponga i lavoratori a correnti d'aria nociva. Poi i condizionatori d'aria devono essere periodicamente sottoposti a: controlli; manutenzione; pulizia; sanificazione (punto 1.9.1.4);

considerato che:

l'interrogante ha saputo che in molti tribunali italiani, tra cui quello di Matera, sussistono gravi problemi nel funzionamento dell'aria condizionata;

tale condizione arreca nocimento agli avvocati, magistrati, giudici, cancellieri e ad ogni altro impiegato;

il caldo micidiale di questi giorni accentua maggiormente il disagio,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per garantire la salute dei lavoratori nell'ambito dei tribunali italiani, ed in particolare in quello di Matera.

(4-05713)

(6 luglio 2021)

RISPOSTA. - Occorre innanzitutto mettere in risalto che, così come illustrato dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella nota estesa in data 3 settembre 2021, l'art. 180 del decreto legislativo n. 81 del 2008 include il microclima tra gli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori. Il successivo art. 181 affida al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e da adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. Tale valutazione è programmata ed effettuata (con cadenza almeno quadriennale) da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e di protezione ed è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Infine il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, precisa quali misure di prevenzione e di protezione debbano essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata nel

documento di valutazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Con specifico riferimento alle condizioni microclimatiche in tutti gli ambienti di lavoro, l'allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 fornisce indicazioni in ordine all'areazione dei luoghi di lavoro chiusi, alla temperatura dei locali e all'umidità (punto 1.9).

In attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero della giustizia ha emanato il decreto ministeriale n. 201 del 2014 al fine di disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle edifici giudiziari e penitenziari (si veda in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 201 del 2014).

Al precipuo fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti del servizio giustizia il direttore generale delle Risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero ha avviato un'attività di verifica sull'intero territorio nazionale dello stato degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, inclusa la redazione dell'attestato di prestazione energetica, così da prevenire guasti e conseguenti disagi per i soggetti indicati.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(8 novembre 2021)

IANNONE. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione direttoriale n. 341753 del 5 ottobre 2020, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive 766 unità di personale, di terza area, fascia retributiva F1, con vari profili professionali da inquadrare presso gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia;

con determinazione direttoriale n. 341773 del 5 ottobre 2020 ha indetto anche, per esami, per il reclutamento di complessive 460 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, con il profilo professionale di assistente doganale, presso gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia;

come previsto dal bando di concorso, sono state predisposte le prove preselettive, individuate le date di espletamento delle stesse e pubblicate le banche dati di 5.000 quesiti, dalle quali sarebbero state estratte le domande da somministrare in ciascuna seduta d'esame;

per il profilo F3 le prove preselettive si sono svolte dal 30 giugno al 6 luglio 2021, mentre per il profilo F1 le preselettive si sono tenute dal 12 al 15 luglio 2021;

nei giorni precedenti alle prove preselettive ed anche durante le stesse, con ripetute rettifiche (si sono contate ben 8 rettifiche), la banca dati dei quesiti da 5.000 è stata ridotta a circa 3.500 quesiti, in quanto sono stati progressivamente espunti i quesiti erronei che risultavano essere ben oltre il 20 per cento dell'iniziale banca dati;

le prove preselettive sono state svolte mediante l'utilizzo di un moderno *tablet* nonché attraverso il riconoscimento del candidato e l'accoppiamento di quest'ultimo al suo elaborato attraverso *qr code*;

pertanto, tale modalità di esecuzione delle prove dovrebbe garantire un'immediatezza dei risultati;

infatti, banali principi di trasparenza dovrebbero richiedere che alla fine di ogni singola sessione ogni candidato conosca immediatamente il risultato della propria prova e che, immediatamente dopo la conclusione delle prove venga stilata una graduatoria degli ammessi;

in realtà, tutta l'attività di controllo delle risposte dovrebbe essere totalmente automatizzata e, dunque, disponibile in tempo reale;

invece, pur essendosi concluse da parecchio tempo le prove per entrambi i profili, i candidati non conoscono il proprio risultato;

il permanere di tale situazione, oltre che ingiusta e lesiva dei principi di immediatezza e di trasparenza, pone in grave rischio i risultati della prova in quanto al momento sono tutti "*in cloud*" ed è arcinoto come nessun *file* informatico sia completamente al sicuro;

tra l'altro, gli inconvenienti circa le migliaia di domande espunte perché errate gettano un'ombra significativamente sinistra sulla qualità delle procedure adottate,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per il quale dopo decine di giorni ancora non sia possibile conoscere i risultati delle prove preselettive;

quale sia il motivo per il quale, pur in presenza di tanta tecnologia, non sia stata garantita immediatezza nella comunicazione dei risultati;

se, in ragione dei gravi errori riscontrati relativamente alla banca dati, siano state attivate idonee contestazioni nei confronti del soggetto incaricato e retribuito per la gestione del concorso.

(4-05857)

(27 luglio 2021)

RISPOSTA. - Si evidenziano alcune anomalie emerse nell'ambito delle prove preselettive nei concorsi pubblici per esami per complessivi 766 posti di varie figure professionali da inquadrare nella terza area, fascia retributiva FI, e complessivi 460 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Gli esiti delle prove preselettive dei suddetti concorsi sono stati comunicati dall'Agenzia rispettivamente il 29 e il 28 luglio 2021, attraverso l'area personale del singolo candidato, presente sulla piattaforma "adm.concorsismart", dove si poteva prendere visione della prova svolta e del punteggio conseguito, e attraverso l'indicazione della soglia minima del punteggio utile per l'ammissione alla prova scritta, distinta in base ai codici di concorso.

Si chiede inoltre se siano state attivate idonee contestazioni nei confronti del soggetto incaricato e retribuito per la gestione del concorso in relazione agli errori riscontrati nella banca dati dei quesiti delle prove preselettive.

Sulla base delle informazioni pervenute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito al concorso bandito per 460 unità di personale da inquadrare nella Seconda area, Fascia retributiva F3, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia ha reso noto che il contratto intercorso tra l'Agenzia e il Consorzio aggiudicatario "Digicontest", è ancora in corso di esecuzione ed ha ad oggetto lo svolgimento di numerosi servizi correlati alla procedura concorsuale, tra cui la fornitura della banca dati predetta.

L'inesatto adempimento della prestazione è stato contestato dal RUP dell'Agenzia il 25 giugno 2021 (prot. 217964) e, in tale occasione, si è ingiunta al Consorzio l'urgente revisione dei quesiti risultati errati entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 28 giugno 2021, in vista dell'inizio delle

prove preselettive del concorso, fissate per il 30 giugno 2021, così da fornire le dovute comunicazioni preliminari ai candidati. Tale termine è stato rispettato dal Consorzio.

L'Agenzia, a quanto comunicato, si riserva di far valere le proprie ragioni prima del rilascio del definitivo attestato di esatto adempimento e del conseguente svincolo del saldo e delle garanzie negoziate, avvalendosi, se del caso, degli strumenti di tutela, anche stragiudiziale, invocabili sulla base del regolamento contrattuale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(8 novembre 2021)

IWOBI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nella notte tra il 25 e 26 luglio 2021 il Presidente tunisino Kais Saied, dopo una riunione di emergenza con alti funzionari dell'esercito e dell'apparato di sicurezza, ha deciso di sospendere le funzioni del Parlamento del Paese per 30 giorni;

inoltre, ha revocato l'immunità ai parlamentari, ed ha destituito il *premier* Hichem Mechichi assumendo *ad interim* la presidenza dell'esecutivo per 30 giorni;

tale decisione è stata giustificata tramite l'attivazione dell'articolo 80 della Costituzione, in base al quale "in caso di pericolo imminente che minacci le istituzioni della Nazione e la sicurezza e indipendenza del paese e ostacoli il regolare funzionamento dei pubblici poteri, il presidente della Repubblica può adottare le misure richieste da tale situazione eccezionale";

sempre secondo la Costituzione, al termine dei 30 giorni previsti sarà la Corte Costituzionale del Paese, entro 15 giorni, a verificare se persiste la situazione di eccezionalità alla base della decisione;

considerato che:

la situazione economica del Paese è fortemente compromessa, e la nuova ondata della pandemia ha contribuito ad aggravare tale situazione, oltre che ad acuire l'emergenza sanitaria già in corso;

il Presidente del Parlamento, sollevato dai poteri per i prossimi 30 giorni, è Rachid Ghannouchi, *leader* del partito islamico "Ennahda";

nei giorni precedenti alla decisione del Presidente Saied si sono registrate diverse manifestazioni di protesta nei confronti del Governo e del partito "Ennahda" nelle principali città tunisine;

attualmente si registrano disordini tra chi supporta "Ennahda" e la popolazione che appoggia la decisione del Presidente Saied, e diversi osservatori vedono con estrema preoccupazione la polarizzazione dello scontro politico nel Paese,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di tutelare la sicurezza delle tante imprese e cittadini italiani presenti in Tunisia;

se intenda riferire al Parlamento riguardo alla delicata situazione nel Paese nordafricano.

(4-05884)

(29 luglio 2021)

RISPOSTA. - Sin dall'inizio dell'emergenza pandemica nel 2020, e ancor più nell'attuale contingenza politica, il Ministero mantiene alta l'attenzione verso i connazionali residenti o in transito in Tunisia, fornendo loro tutta la necessaria assistenza. Particolare è lo sforzo profuso dalla nostra Ambasciata a Tunisi in termini di sostegno finanziario ai connazionali indigenti, sotto forma di sussidi, prestiti ed altre forme di aiuto economico.

Tra il 2020 e il luglio 2021 sono stati effettuati 118 interventi di assistenza ordinaria (77 nel 2020 e 41 nei primi sette mesi del 2021) in soccorso dei connazionali più bisognosi, per un totale di oltre 90.000 euro erogati. L'Ambasciata a Tunisi ha inoltre garantito aiuto a micro e piccoli imprenditori grazie ai 220.500 euro stanziati con i Decreti "Cura Italia" e "Rilancio".

Da marzo a giugno 2020, inoltre, il Ministero ha promosso, tramite l'Unità di crisi e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi e con il supporto delle Autorità locali, nonché di alcune compagnie aeree e di navigazione italiane, 11 operazioni straordinarie per consentire il rientro di oltre 1.200 connazionali rimasti bloccati nel Paese, ivi inclusi alcuni imprenditori.

Negli ultimi mesi l'impegno dell'Italia a sostegno dell'amico popolo tunisino si è concretizzato anche attraverso la cooperazione in ambito sanitario. Per contrastare la pandemia sono state consegnate a Tunisi un milione e mezzo di dosi vaccinali e oltre 25 tonnellate di materiale sanitario. Tramite la cooperazione allo sviluppo sono stati effettuati, inoltre, interventi volti a finanziare l'acquisto di concentratori di ossigeno, di cui la Tunisia aveva urgentemente bisogno.

Il Governo italiano segue da vicino l'evolvere della situazione politica nel Paese nord africano, che ha visto solo di recente la nomina del Capo di Governo e dei membri del nuovo Esecutivo da parte del Presidente della Repubblica Kais Saied.

Nei contatti bilaterali con le Autorità tunisine è stata sempre segnalata la necessità di evitare ogni ricorso alla violenza e di ripristinare quanto prima l'ordine costituzionale. Il rispetto dello stato di diritto e la garanzia delle condizioni di sicurezza per il popolo tunisino sono stati posti al centro dei colloqui tra il ministro Di Maio e il proprio omologo Jerandi, il 28 luglio, e successivamente tra il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e il Presidente della Repubblica Saied, il 3 agosto.

Insieme al Presidente del Consiglio europeo Michel, all'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Borrell e ai *partner* europei, con i quali il contatto e il coordinamento sono costanti, è stata sottolineata l'esigenza urgente di consentire al Parlamento tunisino di ritornare a svolgere le proprie funzioni. Si continuerà, nelle forme più opportune, lungo queste linee guida.

Il Ministero è convinto che il pieno ristabilimento delle libertà democratiche sia in definitiva la migliore garanzia per assicurare stabilità, sviluppo e sicurezza alla Tunisia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(8 novembre 2021)

LANNUTTI, ANGRISANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

gli articoli 198 e 226 del Codice di procedura penale prevedono che i testimoni abbiano l'obbligo di presentarsi, se convocati. Obbligo che

decade in caso di legittimo impedimento, che deve essere comunicato entro le otto di mattina del giorno dell'udienza;

il 16 ottobre 2020 un pubblico ministero di Roma, ha convocato il cittadino romano A.D.C. in qualità di teste, per l'udienza di un processo che si sarebbe dovuto tenere il 20 aprile 2021 presso il Tribunale di Roma;

considerato che:

il 19 aprile 2021 (due giorni prima dell'udienza) l'azienda presso cui lavorava il testimone, la Medica Group S.r.l., ha comunicato tramite "PEC", che il loro «dipendente (A.D.C.) non potrà essere presente in aula poiché è attualmente in isolamento preventivo nella sua abitazione poiché ha avuto un contatto diretto con un altro dipendente positivo al Covid-19»;

il referente aziendale COVID della Medica Group S.r.l., ha certificato che A.D.C. è stato in isolamento fiduciario dal 13 al 22 aprile 2021;

considerato, inoltre, che il 26 aprile 2021 il giudice onorario del Tribunale di Roma incaricato ha comunicato ad A.D.C. di essere stato diffidato e di essere stato condannato al pagamento di una multa di 200 euro per assenza ingiustificata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se non ritenga necessario attivare i propri poteri ispettivi per accertare la veridicità di quanto accaduto ed eventuali irregolarità negli uffici giudiziari coinvolti.

(4-05536)

(25 maggio 2021)

RISPOSTA. - Riguardo all'atto di sindacato ispettivo è stato puntualmente acclarato che: all'udienza dibattimentale celebrata in data 20 aprile 2021 nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 13943/2018 R. G. N. R. il G. O. P. in servizio alla Prima sezione penale del Tribunale di Roma irrogava la sanzione pecuniaria di euro 200 ad un testimone, in quanto non comparso in maniera ritenuta ingiustificata;

tuttavia in data 19 aprile 2021 tale testimone aveva inviato alla SAD della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (e non già

alla Cancelleria della Prima sezione penale del Tribunale di Roma), a mezzo PEC, una comunicazione con la quale aveva segnalato di non potere essere presente all'udienza dibattimentale del successivo giorno 20 aprile 2021 "...poiché è attualmente in isolamento preventivo nella sua abitazione poiché ha avuto un contatto diretto con un ...positivo al COVID-19...".

Appare dunque plausibile, tenuto conto delle carenze di organico che affliggono il personale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, quotidianamente impegnato a fare fronte a incombenze e adempimenti che rivestono carattere di assoluta urgenza (carenze cui questo Dicastero intende fare fronte mediante un imponente piano assunzionale a tempo determinato e indeterminato), che la comunicazione a mezzo PEC inviata dal testimone alla SAD del menzionato Ufficio inquirente sia stata trasmessa alla Cancelleria della Prima sezione penale del Tribunale di Roma soltanto dopo l'irrogazione al medesimo testimone della ricordata sanzione pecuniaria.

In ogni caso, la questione relativa alla fondatezza della giustificazione addotta dal testimone e alla conseguente revoca della sanzione pecuniaria a lui irrogata in data 20 aprile 2021 sarà ovviamente valutata dal giudice onorario di pace del Tribunale di Roma alla prossima udienza dibattimentale che si terrà il 26 novembre 2021.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(8 novembre 2021)

MALLEGNI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

gli asili nido rappresentano servizi per l'infanzia, fondamentali per le famiglie;

il palazzo di giustizia di Firenze ospita un nido privato gestito da una cooperativa, denominato "L'isola che non c'è", struttura per l'infanzia di eccellenza che ogni anno raggiunge la copertura piena dei posti disponibili e che ad oggi rappresenta un punto di riferimento per le famiglie della zona;

il nido opera per la comunità di zona da 10 anni, consentendo alle famiglie dei dipendenti del tribunale e alle altre famiglie fiorentine di collocare i loro bambini, molto piccoli (trattandosi di servizi per l'infanzia che si riferiscono ad una fascia di età compresa tra uno e 3 anni) in piena serenità e sicurezza, tenuto conto del buonissimo punteggio assegnato alla struttura a seguito dei controlli espletati dal Comune di Firenze;

nell'intero e ampio quartiere Novoli, oltre ai nidi comunali, sono presenti solamente due nidi privati tra cui quello situato presso gli uffici del palazzo di giustizia;

in data 11 giugno 2021 la Corte di appello di Firenze ha comunicato di essere impossibilitata ad avviare le ordinarie procedure di rinnovo della concessione di servizi per l'infanzia nei confronti della cooperativa gestrice dell'asilo nido, in scadenza il 31 luglio 2021, se non perviene presso gli uffici competenti formale autorizzazione di rinnovo della concessione da parte del Ministero della giustizia;

in assenza dell'autorizzazione al rinnovo della concessione, il 1° settembre 2021 il nido resterà chiuso causando un grave disagio per le 34 famiglie che attualmente affidano i loro infanti alle cure della struttura;

la nota della Corte di appello è pervenuta alle famiglie utenti della struttura solamente a fine giugno, determinando l'impossibilità di organizzarsi per tempo;

i nidi comunali della zona hanno esaurito le loro graduatorie di iscrizione (ormai chiuse dal 30 aprile 2021) e nella zona vi è solamente un altro asilo nido privato impossibilitato ad accogliere ulteriori domande di iscrizioni, avendo riempito i posti a disposizione;

laddove si decidesse di non rinnovare la concessione, i locali ad oggi occupati dall'asilo nido non sarebbero comunque idonei per essere reimpiegati per le necessità dell'ufficio giudiziario viste le esigue dimensioni e in ogni caso i costi di smaltimento dei materiali oltre alle spese per la riconversione degli spazi e per la messa in sicurezza si rivelerebbero esosi per l'amministrazione;

le conseguenze alle quali andrebbero incontro le famiglie dei bambini iscritti presso il nido "L'isola che non c'è" a seguito della chiusura sarebbero particolarmente critiche, vista l'impossibilità di iscrivere i propri figli presso altre strutture equivalenti;

per tale ragione, il rinnovo della concessione o una proroga di un anno con annessa conservazione dell'accreditamento del nido presso il Comune di Firenze, per consentire alle famiglie di organizzarsi, si rivelano necessari;

sono state raccolte numerose firme per la richiesta di proroga della concessione all'asilo nido "L'isola che non c'è",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se e come ritenga di adoperarsi per risolvere il problema esposto, il quale richiede un intervento risolutivo tempestivo;

se e come intenda venire incontro alle famiglie dell'asilo nido lad-dove ritenga di non autorizzare il rinnovo della concessione.

(4-05701)

(23 giugno 2021)

RISPOSTA. - Occorre mettere in risalto che nel corso della riunione tenutasi in data 8 luglio 2021 la Conferenza Permanente presso la Corte di Appello di Firenze ha deliberato "...la permanenza dell'interesse degli Uffici Giudiziari al mantenimento della struttura dell'asilo nido presso il Palazzo di Giustizia e ha chiesto l'autorizzazione alla proroga di un anno del contratto di concessione stipulato con la cooperativa sociale Galla...". Pertanto il direttore generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero ha tempestivamente autorizzato la richiesta proroga fino al 31 luglio 2022, necessaria per potere avviare e concludere la procedura di affidamento della concessione del servizio di gestione dell'asilo nido.

Quindi in data 12 ottobre 2021, all'esito della riunione tenutasi in Firenze, il medesimo direttore generale emetteva una determina con cui disponeva: "...l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e per l'eventuale direzione dei lavori e per l'eventuale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari per ristrutturare e allestire sia i locali del Palazzo di Giustizia di Firenze, attualmente occupati da una aliquota di polizia giudiziaria e da destinare ad asilo nido aziendale, sia i locali attualmente adibiti ad asilo nido e che vanno utilizzati per altri impieghi...". Nel corso di questa riunione, in virtù della partecipazione di esponenti del Comune di Firenze e della Regione Toscana, venivano acquisite importanti informazioni, indispensabili sia per mettere a punto il bando di gara per l'affidamento della concessione di servizi (relativo alla gestione dell'asilo nido) sia per la redazione del progetto educativo.

Allo stato sembra realistico affermare che i lavori per la sistemazione della nuova sede dell'asilo nido all'interno del Palazzo di Giustizia di Firenze potranno essere completati entro il mese di maggio del 2022 e che già nel prossimo mese di gennaio si potrà avviare la gara per la concessione di servizi.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(8 novembre 2021)

MALLEGNI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

a fine giugno 2021 la società Poste italiane ha annunciato 12 giorni di chiusura nel mese di agosto dell'ufficio postale di Vaiana, frazione del comune di Forte dei Marmi (Lucca);

nella giornata del 19 luglio, al termine di un incontro richiesto dal sindaco di Forte dei Marmi che ha visto coinvolti l'amministrazione comunale, il capo di gabinetto della Prefettura di Lucca Stefania Trimarchi e i referenti di Poste italiane Fortunato Iriti responsabile relazioni istituzionali e Serena di Santo, responsabile della macroarea mercato, sarebbe stata confermata la decisione di tenere chiuso l'ufficio postale nei giorni 3-4-7-10-11-14-17-18-21-24-25-28 agosto;

durante l'incontro il portavoce di Poste italiane ha dichiarato di non poter intervenire diversamente da ciò che è stato stabilito in quanto la riduzione del servizio sarebbe già stata concordata con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

stando alle statistiche degli ultimi anni, nella stagione estiva, Forte dei Marmi conterebbe un totale di circa 420.000 presenze e 120.000 arrivi in strutture ricettive, tutti turisti a cui la città non potrà garantire un servizio postale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali siano le sue considerazioni in merito;

se non intenda, secondo le proprie competenze, intervenire con i soggetti competenti per provare a trovare una soluzione che non isoli la frazione di Vaiana per un mese così cruciale per il proprio sostentamento economico.

(4-05837)

(21 luglio 2021)

RISPOSTA. - Con riguardo alla richiesta di chiarimenti sulla chiusura nel mese di agosto dell'ufficio postale di Vaiana, frazione del comune

di Forte dei Marmi, è stata sentita la società Poste Italiane S.p.A., la quale ha informato che in ottemperanza alla vigente regolamentazione (decreto Ministero delle comunicazioni 28 giugno 2007 e delibera 293/13/CONS), sono state effettuate rimodulazioni della propria offerta nel periodo estivo, al fine di allineare la stessa all'effettiva domanda di servizio, in considerazione del fisiologico calo dei flussi di traffico registrati negli uffici in tale periodo.

In particolare, il Piano di rimodulazione degli orari degli uffici postali nel periodo estivo viene redatto in conformità ai criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), cui viene preventivamente trasmesso anche ai fini dell'acquisizione del parere da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Il Piano è corredato da una puntuale relazione illustrativa, che evidenzia il rispetto dei criteri cui lo stesso è sottoposto a tutela della continuità nell'erogazione del servizio (ad esempio, in relazione alla vocazione turistica ed ai termini di distanze da assicurare o di orari, non essendo ammesse aperture inferiori a 3 giorni settimanali e a 18 ore a settimana) su tutto il territorio nazionale, specie nei piccoli comuni. Tali rimodulazioni sono, inoltre, funzionali a garantire l'effettuazione delle ferie da parte del personale in coerenza con le previsioni contrattuali.

La società ha altresì precisato che gli interventi pianificati dalla medesima sono di gran lunga inferiori a quelli potenzialmente pianificabili nel rispetto della regolamentazione citata e che la rete di Poste Italiane è tra le più capillari di tutta Europa, come riconosciuto dalla stessa Autorità nell'ambito della delibera 342/14/CONS.

Con particolare riferimento all'ufficio postale di Forte dei Marmi 2, situato nella frazione di Vaiana del Comune di Forte dei Marmi (Lucca), ha reso noto che è stato effettuato un intervento di rimodulazione estiva per un totale di 11 giornate di chiusura nel mese di agosto, mentre la chiusura del 28 agosto è stata effettuata in quanto giorno festivo coincidente con la festività del Santo Patrono.

Ha tenuto a precisare, altresì, che il Comune di Forte dei Marmi, con una popolazione di circa 7.000 abitanti, è capillarmente presidiato da 3 uffici postali.

Si rappresenta che, nell'ambito della pianificazione degli interventi di rimodulazione estiva, la regolare erogazione dei servizi alla clientela viene assicurata anche attraverso gli altri uffici postali aperti nel medesimo comune o nei comuni limitrofi, in grado di assorbire, in base ai flussi di traffico e al numero di operazioni effettuate, l'operatività degli uffici postali sottoposti a rimodulazioni estive.

A dire della società non si sono registrate particolari criticità e la maggiore affluenza si è registrata solo nelle giornate di pagamento delle pensioni o delle scadenze fiscali con rallentamenti, tuttavia, non rilevanti a livello operativo.

In particolare, durante le giornate di rimodulazione estiva del menzionato ufficio postale, nel pieno rispetto della normativa vigente, il servizio alla clientela è stato regolarmente garantito dagli altri uffici postali operativi:

Forte dei Marmi, nell'omonimo Comune, aperto in modalità monotonurno 6 giorni a settimana (da lunedì a venerdì dalle ore 08:20 alle 13:35 e il sabato dalle ore 08:20 alle 12:35). È dotato del Nuovo gestore attese e di un ATM Postamat fruibile H24;

Forte dei Marmi 1, nell'omonimo Comune, aperto il lunedì e il mercoledì dalle ore 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle 12:45;

Querceta, nel Comune di Serravezza, aperto con la normale operatività 6 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 ed il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35). È dotato del Nuovo gestore attese e di un ATM Postamat fruibile H24.

Poste Italiane ha tenuto ad evidenziare che l'intervento di rimodulazione oraria dell'ufficio postale è conforme anche ai criteri relativi alla vocazione turistica. Com'è noto, sulla base della normativa citata, tali criteri, che si applicano cumulativamente, sono:

1) la qualifica (risultante da delibere/leggi regionali) del Comune quale Comune "a prevalente vocazione turistica";

2) l'effettiva ricettività turistica (rapporto, pari almeno al 20 per cento, tra i posti letto disponibili e la popolazione residente nei comuni interessati, sulla base di dati diffusi dall'ISTAT relativi all'indagine sulla "Capacità degli esercizi ricettivi" ed alla popolazione residente);

3) l'invarianza o l'aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi, sulla base dei dati registrati nell'anno precedente.

Pertanto, nell'ambito di Comuni "a prevalente vocazione turistica" e con rapporto tra posti letto e popolazione residente pari o superiore al 20 per cento, è vietato pianificare rimodulazioni di uffici postali nei quali si registra, nel periodo estivo, una produzione crescente o addirittura costante rispetto ai restanti mesi dell'anno.

Diversamente, è possibile pianificare interventi sugli uffici del medesimo comune che, nel suddetto periodo, registrano una produzione postale decrescente.

Di conseguenza, se per gli altri due uffici postali citati presenti nel Comune di Forte dei Marmi non è stato pianificato alcun intervento di rimodulazione in considerazione del rilevato aumento delle operazioni postali nel periodo estivo, diversamente, per l'ufficio postale di Forte dei Marmi 2, situato nella frazione di Vaiana, è stato attuato l'intervento di rimodulazione in conformità alle previsioni normative in ragione della decrescente operatività della produzione postale proprio nel periodo estivo.

L'azienda, da ultimo, ha fatto presente di aver sempre mantenuto un dialogo costante con il sindaco di Forte dei Marmi, sia rispondendo prontamente alle istanze pervenute dal Comune, sia durante lo svolgimento di un incontro istituzionale richiesto dal Prefetto di Lucca che si è tenutosi lo scorso 20 luglio.

Poste Italiane ritiene di aver illustrato e condiviso tutte le azioni poste in essere evidenziando, tra l'altro, che l'intervento di rimodulazione estiva dell'ufficio postale di Forte dei Marmi 2, situato nella frazione di Vaiana è stato attuato nel pieno rispetto, com'è d'uopo, della vigente regolamentazione.

In conclusione, si vuole indicare che il Ministero dello sviluppo economico continuerà a monitorare le modalità di erogazione del servizio postale, nei limiti delle proprie competenze, al fine di assicurare un servizio efficiente e omogeneo, e ad avviare, ove possibile, tutte le dovute iniziative per risolvere eventuali criticità in tale ambito.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

PICCHETTO FRATIN

(8 novembre 2021)
